



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ordinanza
- artt. 409 e 410 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Anna Maria Cristaldi,
letti gli atti del procedimento penale n. 15249/2022 RGNR e n. 6910/2023 RG GIP, nei
confronti di ██████████ per il reato di cui all'art. 595 comma III cp;
esaminata la richiesta di archiviazione emessa dal Pubblico Ministero il 6.09.2023;
esaminato l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato da ██████████;
fissata l'udienza in camera di consiglio del 26.01.2024 e sciogliendo la riserva;
esaminati gli atti;

OSSERVA

Va considerato che, nell'atto di opposizione, ██████████ lamenta il mancato esercizio
dell'azione penale nei confronti dell'odierno indagato in relazione al delitto di cui all'art. 595
comma III cp .

L'art. 410 cod. proc. pen. consente l'opposizione alla persona offesa solo laddove questa
indichi "l'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova". Se ne
desume l'inaammissibilità di una opposizione che sia meramente argomentativa; ciò significa
che la persona offesa non può interloquire, laddove il PM chieda l'archiviazione perché non
ritiene che sia ravvisabile una notizia di reato. La persona offesa non è ammessa a discutere se
nei fatti siano configurabili reati, essendo questa potestà esclusiva del solo PM. Invece,
laddove il PM ritenga l'effettiva sussistenza di una notizia di reato, la persona offesa è
ammessa ad esercitare il suo diritto al contraddittorio limitatamente al tema della completezza
delle indagini, purché indichi i temi di prova aggiuntivi di cui discutere.

Peraltro, l'investigazione suppletiva, come affermato dalla convincente interpretazione offerta
dalla giurisprudenza di legittimità - a cui questo Giudice ritiene di dovere aderire -, dovrebbe
non soltanto essere "suppletiva", ma anche "concreta" e "specificata" oltre che "pertinente ed
inerente al tema di indagine" (cfr. Cass. sent. 6 agosto 1998 n. 3870 ma vedi anche più di
recente Cass. sent. 10/6/2010 n.23687).

Nel caso di specie, l'opponente ha chiesto che l'attività di indagine prosegua al fine di
verificare la veridicità di quanto sostenuto nelle recensioni negative prodotte dall'indagato:
richiesta all'evidenza tutt'altro che specifica.

Si impone, quindi, una valutazione dell'opposizione in esame sul crinale della


inammissibilità.

Va, però, considerato come la SC abbia affermato che non è affetto da nullità il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di opposizione presentata da un soggetto non legittimato, in quanto privo della qualità di persona offesa, rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione in quanto, pur volendo ritenere nullo o inefficace detto atto di opposizione, non vi è alcun rapporto di dipendenza tra lo stesso e l'ordine di formulare l'imputazione che costituisce invece esplicazione di un autonomo potere del giudice per le indagini preliminari, indipendente dall'opposizione della persona offesa. (Fatispecie in tema di falsa testimonianza) (Cass. sent. n.3358/2017).

Va, quindi, valutato se vi siano margini per un rigetto della richiesta di archiviazione.

Va ricordato che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Si ritiene che detta scriminante non sia incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G.). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico della S. Corte, al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019). Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale



all'argomentazione, così da escludere l'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, sì, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016). Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017).

Sussistendo i limiti inerenti al diritto di critica occorre che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma.

Tuttavia, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe).

Nella situazione scrutinata assume rilevanza lo specifico contesto comunicativo in cui è avvenuta l'esternazione, ovvero mediante l'utilizzo di uno dei nuovi mezzi informatici e telematici di manifestazione del pensiero - una pagina Facebook -.

Nel caso a mano il [REDACTED] ha affermato "Con [REDACTED] siamo in causa almeno 300 persone. Ahimè non c'è serietà, proprio al monte in amministrazione. La proprietà è pessima. Li sconsiglio, che siano [REDACTED] che sia [REDACTED]". Le stesse sono state postate in un gruppo di conversazione Facebook denominato [REDACTED]".

Certamente le espressioni usate sono aggressive ed i toni sono aspri e polemici.

Gli stessi appaiono, però, utilizzati dall'agente in quanto funzionali alla critica perseguita.

Invero, il [REDACTED] aveva avuto dei problemi con una [REDACTED] acquistata alla [REDACTED] e, come da lui precisato in sede di interrogatorio, non aveva ottenuto una adeguata assistenza tecnica, tanto da avviare un procedimento precontenzioso, fermatosi alla fase della mediazione.

Certamente l'espressione "siamo in causa almeno 300 persone" è stata utilizzata in senso atecnico, volendo intendere che molte persone avevano avuto questioni con [REDACTED], piuttosto che 300 persone avessero incoato azioni legali contro la stessa.

Il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini

che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo del quale occorre tenere conto anche alla luce del contesto complessivo.

Nel caso in esame non si configura, pertanto, il delitto di cui all'art. 595 cp; eventuali danni subiti dalla [REDACTED] per le frasi postate dal [REDACTED] potranno ricevere tutela civilistica.

Ne discende che devono essere disposte, allo stato degli atti, ai sensi degli artt. 409 e 410 c.p.p., l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. .

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 1.02.2024

Il giudice
Anna Maria Cristaldi

1-2-2024

